



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 Marzo 2025 , N. 1

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE"

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Molise, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
2. La Regione sostiene, altresì, il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui all'articolo 2.
3. Le pubbliche amministrazioni, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese agricole ed istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale, anche tramite politiche di riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria finalizzate a supportare la creazione di iniziative-pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell'agricoltura sociale.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) "agricoltura sociale", le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, nei limiti e con le modalità ivi previste, dirette a realizzare:
 - 1) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché di coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale come certificata dai soggetti pubblici competenti;
 - 2) prestazioni ed attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali delle imprese agricole per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
 - 3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
 - b) "fattorie sociali", le imprese agricole e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 8.
2. La fattoria sociale può svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di cui al comma 1 a condizione che soddisfi i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3

Collaborazioni

1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali.
2. Le attività di cui al comma 1 possono altresì, essere svolte in forma associata con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
4. Ai fini del presente articolo, è consentito il ricorso a convenzioni, accordi e agli strumenti contrattuali, anche di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.

Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie.
2. La Regione altresì:
 - a) promuove il raccordo a livello regionale tra le politiche sociosanitarie e quelle in materia di agricoltura;
 - b) definisce procedure amministrative semplificate e percorsi formativi riconosciuti, nonché accordi o contratti tipo tra fattorie sociali e amministrazioni pubbliche competenti a vario titolo in materia di gestione delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 5

Locali per attività di agricoltura sociale

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati le strutture, i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fabbricati e le strutture devono rispettare i requisiti stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16. I Comuni possono prevedere deroghe al rispetto dei predetti requisiti in virtù delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
3. L'agricoltura sociale può essere esercitata anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale.
4. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della normativa sulla tutela e uso del territorio, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sugli edifici esistenti da destinare alle attività di agricoltura sociale sono consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari, nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 per cento del volume esistente

e in misura non superiore a 200 metri cubi totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché essi non siano stati già realizzati in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano l'intervento per le medesime finalità.

5. È fatta, comunque, salva la possibilità di assicurare la conformità degli edifici con opere provvisorie compatibilmente con le caratteristiche degli stessi.

6. L'esercizio delle attività di agricoltura sociale non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati.

Art. 6

Norme igienico-sanitarie

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari, i requisiti igienico-sanitari degli immobili, ivi comprese le aree all'aperto, e delle attrezzature adibite ad attività di agricoltura sociale sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16. Nella definizione dei predetti requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La somministrazione di pasti e bevande è consentita esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari delle attività di cui alla presente legge e in tale caso si applicano le disposizioni contenute nella normativa regionale in materia di agriturismo.

Art. 7

Interventi di sostegno

1. Nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione di beni di proprietà regionale e degli enti pubblici territoriali, di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati risultanti dalla Banca della Terra istituita con la legge regionale 5 novembre 2014, n. 16, nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'attività delle fattorie sociali.

2. I Comuni possono definire criteri e modalità per garantire nelle aree pubbliche la presenza di prodotti provenienti dalle fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

Art. 8

Albo regionale delle fattorie sociali

1. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 141 del 2015, presso l'Assessorato regionale alle politiche agricole è istituito l'albo regionale delle fattorie sociali, di seguito denominato "albo".

2. All'albo sono iscritti, con provvedimento del dirigente del competente servizio regionale, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che siano in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 9 e dei requisiti definiti con il provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 16.

3. Il mancato inizio delle attività di agricoltura sociale entro centottanta giorni dalla iscrizione comporta la cancellazione d'ufficio della fattoria sociale dall'albo. Il provvedimento di cancellazione, adottato dal dirigente del competente servizio regionale, è comunicato, anche in modalità telematica, al Comune destinatario della segnalazione

certificata di inizio attività di cui all'articolo 10, per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 9

Requisito professionale

1. Per presentare domanda di iscrizione all'albo di cui all'articolo 8 l'imprenditore agricolo, oppure un suo collaboratore ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, oppure un amministratore o il legale rappresentante in caso di società, oppure un socio o un dipendente a tempo indeterminato della fattoria sociale, frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare, ogni due anni, corsi di aggiornamento della durata stabilita con il provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 16.

Art. 10

Segnalazione certificata di inizio attività

1. La fattoria sociale iscritta all'albo di cui all'articolo 8 inoltra al Comune, nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per le attività di agricoltura sociale, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione attestante l'iscrizione all'albo regionale delle fattorie sociali ed il possesso dei requisiti stabiliti con il provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 16.
2. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima segnalazione, formula i conseguenti rilievi indicando i tempi per l'adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti anche al fine di inibire la prosecuzione dell'attività, dandone comunicazione alla Regione anche per la cancellazione della fattoria sociale dall'albo di cui all'articolo 8.
3. Il titolare della fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.

Art. 11

Contrassegno delle fattorie sociali

1. La fattoria sociale iscritta all'albo di cui all'articolo 8 si avvale di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura "Fattoria sociale – Regione Molise".
2. Il predetto segno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.
3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle fattorie sociali.

Art. 12

Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale alle politiche agricole l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato "Osservatorio", quale organo consultivo cui compete:
 - a) supportare la Giunta regionale nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui

all'articolo 4, nonché nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 15;

b) favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche;

c) proporre iniziative finalizzate a coordinare ed integrare le pratiche di agricoltura sociale nell'ambito delle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

d) proporre attività di studio, ricerca e di animazione territoriale finalizzate a supportare le attività di indirizzo e programmazione della Regione sulla materia oggetto della presente legge;

e) collaborare con l'Osservatorio sull'agricoltura sociale istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 141 del 2015.

2. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composto dai rappresentanti dell'assessorato regionale alle politiche agricole e dell'assessorato regionale alle politiche sociali, da rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione.

3. Il numero dei componenti, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 16.

4. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso, né rimborso di spese comunque denominato.

Art. 13

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel provvedimento di cui all'articolo 16 sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

2. I Comuni sono tenuti ad effettuare ogni anno un controllo a campione su almeno un terzo delle fattorie sociali ubicate nel territorio comunale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 16.

3. La vigilanza e il controllo sul possesso e sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 8 sono esercitati dal competente servizio regionale.

4. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 14

Sanzioni

1. La fattoria sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 8 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 ad euro 3000,00.

2. La fattoria sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 10 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 ad euro 2000,00.

3. Chiunque utilizza il contrassegno di cui all'articolo 11 senza averne titolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 ad euro 1500,00.

4. L'utilizzo di contrassegni non conformi al modello definito dalla Giunta regionale è

5. La reiterazione della violazione di una o più delle disposizioni di cui al presente articolo commessa nei due anni successivi alla prima violazione è punita con la cancellazione di ufficio dall'albo regionale delle fattorie sociali.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
7. Le sanzioni sono applicate dai Comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 15

Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza almeno biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, contenente le informazioni:
 - a) sul numero delle fattorie sociali iscritte all'albo di cui all'articolo 8, nonché sul numero delle fattorie sociali che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10;
 - b) sul numero e le caratteristiche delle attività e dei servizi erogati dalle fattorie sociali;
 - c) sugli obiettivi raggiunti e sulle criticità emerse nell'attuazione della legge;
 - d) sui percorsi formativi erogati ai sensi della presente legge.

Art. 16

Disposizioni attuative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti:
 - a) i requisiti dei locali di cui all'articolo 5 e le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, mediante l'utilizzo dei medesimi immobili;
 - b) i requisiti igienico-sanitari degli immobili, ivi comprese le aree all'aperto, e delle attrezzature adibiti ad attività di agricoltura sociale;
 - c) le modalità di tenuta dell'albo delle fattorie sociali e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione da esso;
 - d) i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione;
 - e) le modalità di concessione ed uso del contrassegno identificativo;
 - f) il numero dei componenti, le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale;
 - g) le modalità di vigilanza e controllo sulle fattorie sociali, nonché sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di iscrizione all'albo;
 - h) ogni altra disposizione ritenuta necessaria ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 17

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 10 febbraio 2014, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale).

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 Marzo 2025

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
Francesco ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.